PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Ordinanza n. 167

Prot. n. 14573

Del 22 GIU 2021

OGGETTO: LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

Il SINDACO

RILEVATA la necessità di adottare disposizioni che regolano l'afflusso dei commercianti su area pubblica che operano in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico-sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;

DATO ATTO che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali e sulle vie comunali caratterizzate da traffico veicolare intenso, con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;

CONSIDERATA la peculiarità del territorio comunale ed in particolare del suo centro abitato fortemente congestionato dal traffico veicolare e pedonale;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti adeguati a ridurre al minimo il rischio di intralcio per la circolazione e pericolo per automobilisti e per l'incolumità delle persone;

VISTI gli artt. 60 e 61 della Legge Regionale 21 aprile 2020 n. 7 i quali stabiliscono che:

- il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie;
- l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune;

-il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

SENTITO il Comando di Polizia Municipale sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la necessità di interdire e/o limitare il commercio su talune strade ed aree pubbliche;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

1.L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2.Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche;

3.la sosta è ammessa per il tempo necessario per servire il consumatore, la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri;

4.Per l'attività di vendita devono osservarsi tutte le disposizioni vigenti in materia;

5.L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

6.L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante **è vietato nelle seguenti strade ed aree pubbliche**:

- Via Iervolino;
Via Roma;
P.zza De Marinis
Via Vittorio Emanuele;
Via Ten. Losco;
Via 4 Novembre;
Via De Marinis;
Via XXIV Maggio;
Via Passanti Flocco;
Via Nocelleto;
Via Principe di Piemonte;
Via R. Vastola;
Via Nuova San Marzano;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 147 della Legge Regionale 21 aprile 2020 n. 7, chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

SI MANDA

perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio e comunicata anche al Questore ed al Prefetto di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Poggiomarino.

Comune di Poggiomarino - Provincia di Napoli - Il Sindaco

Il Sindaco
Avv. Maurizio Falanga